



Città di Segrate

GARA 2 26 L - LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE E ILLUMINAZIONE ESTERNA PRESSO SCUOLA SECONDARIA SABIN MILANO 2 - CUP B92B25000250004.

F.A.Q AGGIORNATE AL 18/02/2026

Domanda 1

Siamo in possesso della SOA categoria OS24 class III-bis. Non siamo invece in possesso della SOA OG10.

Possiamo semplicemente chiedere il subappalto qualificante al 100% per la categoria OG10? O bisogna obbligatoriamente dimostrare di aver svolto lavori analoghi eseguiti nell'ultimo quinquennio relativi alla categoria OG10?

Risposta 1

Come previsto dal Disciplinare di gara, "per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente (OS24) per l'importo complessivo dei lavori (Classifica I) e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. Le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate (OG10) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi di opere a qualificazione necessaria). In tal caso, il concorrente deve subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l'efficacia del subappalto postula, quale condizione indefettibile, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare".

Domanda 2

Con la presente si chiede se possibile compilare il DGUE.xml tramite portale CONSIP anziché tramite portale SINTEL.

Inoltre, si fa presente che all'interno dell'eDGUE non c'è la possibilità di dichiarare il subappalto qualificante relativo alla categoria SOA OG10. Allegheremo nostra dichiarazione di subappalto nella busta amministrativa insieme alla restante documentazione.

Risposta 2

La risposta a entrambi i quesiti è affermativa.

Domanda 3

La voce LOM241.1e.02.070.0070 sul prezziario risulta a € 36,62, mentre la stessa voce sul computo metrico estimativo risulta a € 3,52.



Risposta 3

Nel computo metrico estimativo è stata erroneamente riportata la voce LOM241.1E.02.070.0070 (€ 36,62) al posto della voce corretta LOM241.1E.02.070.0080 (€ 3,52).

Quest'ultima da ritenersi valida.

Quesito 4

Si chiede se è possibile avvalersi dei requisiti messi a disposizione ed a un Consorzio Stabile qualificato mediante cumulo alla rinfusa anche in virtù della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 364 del 17/01/2025.

Risposta 4

La risposta al quesito è negativa. La decisione del Consiglio di Stato, di cui alla sentenza citata nel quesito, è stata assunta sulla base della formulazione dell'art. 67, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 precedente alle modifiche apportate a tale norma dall'art. 27 del D. Lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice dei contratti pubblici), che ha così riformulato il comma 7: «Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile».

Come ha chiarito l'ANAC, con il comunicato del proprio Presidente del 28/05/2025, «Il Correttivo ha, pertanto, disposto che in caso di avvalimento i requisiti debbano essere posseduti "in proprio" dal consorzio, disponendo altresì che di tali requisiti sia data esplicita indicazione nell'attestazione SOA». Al fine di consentire ai consorzi stabili la qualificazione mediante requisiti propri e di poter conseguentemente ricorrere all'istituto dell'avvalimento in qualità di "ausiliari", l'ANAC ha provveduto all'adeguamento dei propri sistemi e ha previsto nell'attestato di qualificazione dei consorzi stabili una nuova sezione in cui vengono indicate le categorie di lavori e le relative classifiche maturate direttamente dal consorzio stabile.